

**UNIONE
COLLINARE CANAVESANA**

STATUTO

INDICE

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione e scopo dell’Unione

Art. 2 – Denominazione, Sede e Stemma

Art. 3 – Esercizio in forma associata delle funzioni e servizi

CAPO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 4 – Organi di Governo dell’Unione

Art. 5 – Composizione del Consiglio

Art. 6 – Seduta di insediamento del Consiglio

Art. 7 – Competenze del Consiglio

Art. 8 – Funzionamento del Consiglio

Art. 9 – Status dei Consiglieri

Art.10 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.

Art.11 – Sostituzione dei Consiglieri

Art.12 – Commissione consiliari

Art.13 – Elezione del Presidente

Art.14 – Competenze del Presidente

Art.15 – Cessazione dalla carica

Art.16 – Composizione ed elezione della Giunta

Art.17 – Funzionamento e competenza della Giunta

CAPO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art.18 – Principi Generali

Art.19 – Il Segretario

CAPO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art.20 – Principi Generali

Art.21 – Bilancio e Programmazione Finanziaria

Art.22 – Controllo di Gestione

Art.23 – Controlli interni

CAPO V – DURATA, ADESIONE E RECESSO

Art.24 – Durata

Art.25 – Adesione e recesso

CAPO VI – MODIFICHE STATUTARIE

Art.26 – Modifiche Statutarie

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.27 – Atti Regolamentari

Art.28 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.29 – Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Barbania, Front, Riva Rossa e Vauda Canavese ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione Collinare Canavesana", secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali.
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art. 2 - Denominazione, sede e stemma

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE COLLINARE CANAVESANA".
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Barbania. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 3 - Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli comunali interessati.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 4 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

Art. 5 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due amministratori, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune aderente.
2. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti con il sistema del voto limitato.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni, come e quanto i Consigli comunali, ai sensi di legge.
4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire di norma entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, con la precisazione che se trattasi di Consigliere di minoranza la procedura prevista deve essere conforme a quanto previsto al comma 2.

Art. 6 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro e non oltre quarantacinque giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente.

Art. 7 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta subito dopo la convalida dei Consiglieri, elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione e tutte le altre competenze che la legge demanda ai Consigli comunali.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione Collinare.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione degli argomenti che comportino valutazioni o apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
3. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento.
4. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri.

Art. 9 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio.

Art. 10 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale.
2. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

Art. 11 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli componenti del Consiglio è disciplinata dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 12 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 13 - Elezione del Presidente

1. Il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

Art. 14 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

- a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
- c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

- d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e. provvede alla eventuale nomina e alla revoca del Segretario e dei Responsabili dei servizi dell'Unione ;
- f. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.

Art. 15 - Cessazione dalla carica

- 1. Il Presidente dura in carica per 15 mesi, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione.
- 2. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.
- 3. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri con arrotondamento all'unità superiore, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la cessazione della carica sia del Presidente che della Giunta.
- 4. In tutti i casi di cessazione dalla carica del Presidente e sino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni dello stesso sono svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 16 - Composizione ed elezione della Giunta

- 1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta dal Presidente e da n. 4 Assessori nominati dal Presidente tra i Sindaci restanti, integrato da un componente dell'esecutivo dei Comuni associati.
- 2. Tra i componenti della Giunta il Presidente nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
- 3. La Giunta rimane in carica sino alla nomina del nuovo organo esecutivo dell'Unione. La perdita dello status di amministratore comunale nei Comuni aderenti comporta la decadenza da tutte le cariche all'interno dell'Unione.

Art. 17 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Segretario o dei Responsabili degli uffici e dei servizi, previste dalle leggi in vigore.
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Unione
 - ad autorizzare il Presidente a stare in giudizio come attore o come convenuto, dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approvare transazioni o rinunce alle liti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità .

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18 - Principi generali

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. L'esercizio delle funzioni comporta, almeno in via programmata, l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione per la durata di cinque anni ed è scelto tra i Segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario può essere revocato dal Presidente, previo parere della Giunta, per giusta causa, con contestuale sostituzione.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Può rogare gli atti pubblici ed autenticare le scritture private nei quali è parte l'Unione.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 20 - Principi generali

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art.21 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.22 - Controllo di gestione

1. L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

Art. 23 – Controlli interni

1. L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica della vigente normativa e secondo le specifiche modalità stabilite dalle specifiche disposizioni regolamentari.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 24 - Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 25 – Adesione e recesso

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata all'approvazione dei Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione, determinata dalla Giunta dell'Unione, dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune aderente all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. In caso di recesso vengono definiti, in particolare, con apposito accordo, predisposto da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Ivrea, gli effetti sui rapporti giuridici in essere, nonché le modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente. Lo schema di tale accordo dovrà essere espressamente ed incondizionatamente approvato dal Consiglio del Comune recedente e dal Consiglio dell'Unione.

6. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione:
- a) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;
 - b) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;
 - c) rinuncia, inoltre, alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
7. Il recesso di un Comune dall'Unione prima del termine di 10 anni, decorrenti dall'approvazione del presente Statuto, comporta una sanzione pecuniaria pari all'importo stabilito dal Consiglio dell'Unione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione moltiplicato per il numero degli abitanti al 31 dicembre del Comune recedente.
8. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Ivrea.
9. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente debba essere riassegnato al comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
10. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 - Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli dei comuni aderenti ed ai Consiglieri dell'Unione.
2. Le modifiche sono approvate sono deliberati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Atti regolamentari, albo pretorio e sito istituzionale

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte dei propri organi all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti di funzionamento del Consiglio, dei contratti, di contabilità e degli uffici e dei servizi già vigenti nel Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'attivazione del sito istituzionale dell'Unione e del suo Albo pretorio, l'Unione si avvarrà del sito del Comune sede dell'Unione e del suo Albo pretorio.

Art. 28 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2- Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del comune che vi provvede per ultimo.